Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 22 marzo 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 73 DEL 22 MARZO 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni serie speciali 4,50 % a premi « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (4,50 % E.L.F.E.R.), 5 % a premi « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (5 % E.L.F.E.R.), 6 % « Ferrovie dello Stato », 6 % « Interventi Statali » effettuata il 15 marzo 1967.

(3107)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1966, n. **1349**.

Inclusione dell'abitato della frazione Acqualoreto del comune di Baschi (Terni) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 411, emesso nell'adunanza del 21 giugno 1966;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Acqualoreto, frazione del comune di Baschi, in provincia di Terni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1966

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1966, n. **1350**.

Inclusione dell'abitato di Esterzili (Nuoro) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, espresso con voto n. 13658 emesso nell'adunanza del 23 luglio 1966;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Esterzili, in provincia di Nuoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1966

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1966, n. **1351**.

Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nella Tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, la voce n. 29 è sostituita dalla seguente:

29 - Sopratassa di trasporto aereo:

L.C. - (lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento del postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento) per ogni 5 gr. o frazione . . . . L. 10

A.O. - Tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C. per ogni 30 gr. o frazione . . » 10

Pacchi - sopratassa:
fino a 1000 grammi . . . . » 220
per ogni 500 grammi o frazione in più . . . » 110

Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali e quelli voluminosi sino a 20 kg.

I pacchi inviati per via aerea fino a kg. 10 sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla sopratassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso di L. 180. Sia la sopratassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

Art. 2.

Nella rubrica « Limiti massimi di peso » della Tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, le voci n. 7 e n. 8 e la lettera *b*) della voce n. 10 sono sostituite dalle seguenti:

n. 7 - Cartoline illustrate, biglietti da visita, stampe augurali contenenti non più di cinque parole di convenevoli manoscritti, fatture commerciali, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie e cartoncini a stampa di cui alla voce 10 della tabella n. 1 . . . . gr. 15

n. 8 - Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc. . . » 20

n. 10 - Pacchi:

b) Pacchi urgenti . . . . kg. 5

Art. 3.

Alla rubrica « Dimensioni massime » della Tabella n 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, le voci n. 4 e n. 5 sono sostituite dalle seguenti:

n. 4 - Cartoline illustrate, biglietti da visita o stampe augurali con non più di cinque parole di convenevoli manoscritti, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di commissioni librarie e cartoncini a stampa di cui alla voce 10 della Tabella n. 1, cm. 15 × 10,5.

Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilito.

n. 5 - Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa e partecipazioni cm. 23,5 × 12 - Tolleranza in più mm. 2.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1967, n. **102**.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio, dell'industria e dell'artigianato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 148/VI del 14 aprile 1965, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti ha stabilito di acquistare dalla Confraternita di Maria SS.ma della Cintura un appezzamento di terreno della superficie di mq. 5000, sito in Rieti al viale della Gioventù, per la costruzione del palazzo degli Uffici finanziari e del Tesoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, per il commercio e per l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti è autorizzata ad acquistare dalla Confraternita di Maria SS.ma della Cintura un appezzamento di terreno di mq. 5000, sito in Rieti al viale della Gioventù, alle condizioni previste nella deliberazione n. 148/VI del 14 aprile 1965, cioè per L. 37.500.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1967

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 35. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967, n. **103**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione di un beneficio coadiutoriale nella Parrocchia di Maria SS.ma del Buon Consiglio, nel comune di Ariano Irpino (Avellino).

N. 103. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ariano Irpino in data 1° marzo 1966, relativo all'istituzione di un beneficio coadiutoriale nella Parrocchia di Maria SS.ma del Buon Consiglio, in contrada Frolice del comune di Ariano Irpino (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1967.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1965, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 15741 in data 16 dicembre 1966, con la quale il Ministero della pubblica istruzione designa il dott. Lucio D'Arconte, direttore generale della istruzione professionale, quale suo rappresentante effettivo in seno alla Commissione stessa, in sostituzione del dott. Umberto Canalis;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Lucio D'Arconte è chiamato a far parte in qualità di membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione ed in sostituzione del dott. Umberto Canalis, al fine di partecipare — ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264 — alle sedute della Commissione e dei Comitati previsti dall'art. 4 della legge stessa nelle quali sia trattata la materia di cui all'art. 2, n. 4 della disposizione legislativa in parola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1967
Registro n. 3 Lavoro e prev. soc., foglio n. 47

(3061)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1967.

Prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento, fabbricate in materia plastica, per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto 28 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1967, registro n. 107 bilancio Trasporti, foglio n. 366, con il quale è stato determinato di mantenere, per il primo trimestre dell'anno 1967, il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento fabbricate in materia plastica per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi, nella misura già fissata con il decreto 31 dicembre 1964 a decorrere dal 1° aprile 1965;

Tenuto conto che il 9 gennaio 1967 è stato indetto un appalto-concorso per la fornitura delle targhe anzidette;

Ritenuto che le operazioni relative a tale gara non possono essere ultimate entro il 31 marzo 1967 e che quindi sia indispensabile prevedere per l'espletamento della gara stessa un ulteriore, congruo periodo di tempo;

Considerata la necessità di stabilire, in attesa dell'esito dell'appalto-concorso anzidetto, il prezzo provvisorio di vendita delle targhe con decorrenza dal 1° aprile 1967;

Visto l'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Decreta:

Il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento fabbricate in materia plastica per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi, è fissato, in via provvisoria, con decorrenza dal 1° aprile 1967, nella misura seguente:

A) *Autoveicoli*:

Targa posteriore	L.	700
Targa anteriore	»	370
Targa EE posteriore	»	700
Targa EE anteriore	»	370
Listello rettangolare rosso per targa EE	»	90
Targa di prova	»	820

B) *Motoveicoli*:

Targa posteriore	L.	415
Targa EE	»	415
Listello rettangolare rosso per targa EE	»	90
Targa di prova	»	530

C) *Macchine agricole semoventi*:

Targa posteriore	L.	465
Targa di prova	»	700

D) *Rimorchi di autoveicoli*:

Targa laterale	L.	380
Targa posteriore	»	830

E) *Rimorchi di macchine agricole*:

Targa laterale	L.	380
Targa posteriore	»	570

F) *Duplicato targhe in genere*:

Il prezzo della targa di serie, maggiorato di . L. 100

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1967

Il Ministro: Scalfaro

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1967
Registro n. 108 bilancio Trasporti, foglio n. 279

(3137)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1967.

Conferma al Consorzio agrario provinciale di Cremona dell'autorizzazione ad esercitare un Magazzino generale già concessa alla S.p.A. Magazzini generali per la provincia di Cremona, ora incorporata nel Consorzio stesso.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 19 aprile 1950, 18 giugno 1955 e 20 febbraio 1960, con i quali la S.p.A. « Magaz-

zini generali per la provincia di Cremona» venne autorizzata ad istituire e gestire un Magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate;

Preso atto dell'avvenuta incorporazione della S.p.A. «Magazzini generali per la provincia di Cremona» nel Consorzio agrario provinciale di Cremona;

Vista l'istanza in data 10 settembre 1966, con la quale il Consorzio agrario provinciale di Cremona ha chiesto la conferma dell'autorizzazione concessa alla S.p.A. «Magazzini generali per la provincia di Cremona» per lo esercizio del suindicato Magazzino generale;

Visti i documenti presentati a corredo della istanza;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona con deliberazione n. 282, del 5 ottobre 1966.

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione ad esercitare in Cremona un Magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, di cui ai decreti ministeriali 19 aprile 1950, 18 giugno 1955 e 20 febbraio 1960 indicati nelle premesse del presente decreto, concessa alla S.p.A. «Magazzini generali per la provincia di Cremona» è confermata, a seguito della incorporazione di detta Società nel Consorzio agrario provinciale di Cremona, al Consorzio medesimo.

Art. 2.

Il Consorzio agrario provinciale di Cremona è autorizzato ad esercitare il suddetto Magazzino generale con l'osservanza delle norme regolamentari e delle condizioni di tariffa vigenti per il Magazzino stesso.

Resta invariato l'ammontare del deposito cauzionale stabilito in L. 6.000.000.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cremona è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(2917)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1967.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 31 maggio 1928, n. 1350, istitutiva dello Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e le modificazioni ad essa apportate dal regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente la istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1961, relativo alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Cadario è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma.

Il predetto resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(2939)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1967.

Qualifica di «Strada con diritto di precedenza» per la strada provinciale «Cento-Alberone», in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Ferrara in data 5 gennaio 1967 tendente ad ottenere la qualifica di «Strada con diritto di precedenza» per la strada provinciale «Cento-Alberone» (da Cento attraverso gli abitati di Renazzo, XII Morelli, ad Alberone sulla strada Cento-Finale);

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Ferrara in data 25 gennaio 1967;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata «Strada con diritto di precedenza» la strada provinciale denominata «Cento-Alberone» (da Cento attraverso gli abitati di Renazzo, XII Morelli, ad Alberone sulla strada Cento-Finale) con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Ferrara fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale «dare precedenza» o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di «arresto all'incrocio» (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione «Stop»);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali «strada con

diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal « segnale di identificazione strade » di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso.

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, lungo la strada a precedenza, nel formato ridotto presso ogni incrocio e, fuori del centro abitato, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1967

Il Ministro: MANCINI

(2866)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1967.

Nomina dei vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato nazionale della pesca », ed i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato lo statuto, e 30 aprile 1965, n. 895, che lo ha modificato all'art. 1;

Vista la lettera 13 febbraio 1967, con la quale il presidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, ha proposto il dott. ing. Enrico Gagliardi e il comm. Massimo Pizzi, per la nomina a vice presidenti;

Decerta:

Il dott. ing. Enrico Gagliardi e il comm. dott. Massimo Pizzi sono nominati vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3110)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 marzo 1967.

Proroga della gestione commissariale del comune di San Martino in Pensilis (Campobasso).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1967, n. 2, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di San Martino in Pensilis e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, il direttore di sezione dott. Vincenzo Nocchetti.

Il commissario straordinario ha preso nuovamente in consegna un'Amministrazione da tempo travagliata da dissidi insanabili. Infatti, a seguito delle elezioni del 22 novembre 1964 il Consiglio comunale di San Martino in Pensilis, non avendo provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 giugno 1965 veniva sciolto una prima volta e, dopo una proroga a termine di legge della gestione straordinaria, venivano ripetute le elezioni amministrative in data 12 giugno 1966.

Anche dopo tale rinnovazione il Consiglio comunale non riusciva ad eleggere gli Organi ordinari per cui in data 16 dicembre 1966 interveniva il secondo scioglimento del Consiglio comunale con decreto del Presidente della Repubblica.

Con il 15 marzo p. v. andrà a scadere il periodo di tre mesi, previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, della gestione straordinaria in corso.

Il commissario straordinario ha già impostato ed avviato a soluzione alcuni dei più urgenti problemi di quella civica azienda quali i lavori per la costruzione della rete idrica e fognante, di sistemazione delle strade interne, di costruzione del mattatoio e della scuola media nonchè di un ambulatorio comunale e di ricostruzione della casa comunale, ma occorre ancora provvedere anche all'esame di indispensabili problemi attinenti al riordinamento amministrativo ed a varie esigenze di interesse pubblico.

Premesso quanto sopra, tenuto conto che il Consiglio comunale di San Martino in Pensilis, in meno di un biennio, è incorso in due consecutivi scioglimenti per l'impossibilità dimostrata a darsi gli organi ordinari di amministrazione, con decreto prefettizio in data odierna è stata disposta la proroga della predetta gestione per la durata massima consentita, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e dell'art. 103 del regio decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 10 maggio 1960, n. 570.

Campobasso, addì 11 marzo 1967

Il prefetto: BETTARINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1966, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di San Martino in Pensilis ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto il direttore di sezione dott. Vincenzo Nocchetti;

Considerato che il giorno 14 marzo p.v. scadrà il periodo di mesi tre previsto dall'art. 323 del testo unico leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, venga prorogata per la durata massima consentita, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e dell'articolo 10 del testo unico 10 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di San Martino in Pensilis affidata con il decreto presidenziale surriferito al direttore di sezione dott. Vincenzo Nocchetti è prorogata per la durata massima consentita dalle surrichiamate disposizioni di legge.

Campobasso, addì 11 marzo 1967

Il prefetto: BETTARINI

(3029)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 marzo 1967 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Tondi Pasquale, residente nel comune di Bologna dal 17 aprile 1967;

Baratta Vincenzo, residente nel comune di Napoli dal 21 aprile 1967;

Mastroeni Francesco, residente nel comune di Santa Teresa di Riva, distretto notarile di Messina, dal 29 aprile 1967.

(2856)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola e di consumo « S. Stefano Minicillo », con sede in Macerata Campania (Caserta).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 febbraio 1967 la Società cooperativa agricola e consumo « S. Stefano Minicillo », con sede in Macerata Campania (Caserta), costituita per rogito Caporaso in data 18 novembre 1962 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Andrea Ianniello.

(2860)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Celle San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1967, il comune di Celle San Vito (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.631.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2903)

Autorizzazione al comune di Stignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1967, il comune di Stignano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.301.998, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2904)

Autorizzazione al comune di Faggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1967, il comune di Faggiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.346.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2905)

Autorizzazione al comune di San Marzano di San Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1967, il comune di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.198.514, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2906)

Autorizzazione al comune di Sarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1967, il comune di Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2907)

Autorizzazione al comune di Spezzano della Sila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1967, il comune di Spezzano della Sila (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.427.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2908)

Autorizzazione al comune di Colle d'Anchise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1967, il comune di Colle d'Anchise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.323.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2909)

Autorizzazione al comune di Panni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1967, il comune di Panni (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.821.652, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2910)

Autorizzazione al comune di Arlena di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Arlena di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 510.406, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2974)

Autorizzazione al comune di Parrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Parrano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.808.458, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2975)

Autorizzazione al comune di Ficulle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Ficulle (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.388.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2976)

Autorizzazione al comune di Busana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Busana (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.099.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2977)

Autorizzazione al comune di Terricciola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Terricciola (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.719.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2978)

Autorizzazione al comune di Arcidosso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune Arcidosso (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.024.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2979)

Autorizzazione al comune di Montespertoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Montespertoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mu tuo di L. 73.592.396, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2980)

Autorizzazione al comune di Monterosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Monterosi (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.276.409, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2981)

Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Latera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.958.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2982)

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Graffignano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.376.625 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2983)

Autorizzazione al comune di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Calcata (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.641.104, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2984)

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1967, il comune di Dogliola (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.444.049, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2985)

Autorizzazione al comune di Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1967, il comune di Altino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.824.015 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2986)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 7.466.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2987)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Cosenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.410.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2988)

Autorizzazione al comune di Massa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1967, il comune di Massa (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 907.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2989)

Autorizzazione al comune di San Martino d'Agri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1967, il comune di San Martino d'Agri (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.810.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2895)

Autorizzazione al comune di San Fele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1967, il comune di San Fele (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.080.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2996)

Autorizzazione al comune di Francavilla sul Sinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1967, il comune di Francavilla sul Sinni (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.207.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2896)

Autorizzazione al comune di Fardella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1967, il comune di Fardella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2999)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 3.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero d'iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Pr. Red. 3,50 % (1934)	529.344 (nuda proprietà)	Ranzenigo Adelaide, nata in Torino il 18 settembre 1885, vedova Denari-Ansaldi Luigi, domiciliata in Torino *Annotazione*: Proviene dalla iscrizione n. 529.344 e come quella l'usufruttto spetta a Ronzenigo Olga, nata in Torino il 30 novembre 1901, dom. in Torino	86.000
Id.	506.980	Porpora Giovannina di Antonio maritata a Tozzi Angelo fu Eugenio, dom. a Franci (Fiume) . . . . *Annotazione*: Iscritto con dichiarazione che è vincolato come dote costituita dalla titolare con patto di riversibilità, giusta atto 23 febbraio 1938, rogato D'Arienzo, notaio in Vietri sul Mare	25.000
Rendita 5 % (1935)	212.304	Casalino Michele fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Zuottolo Michelina di Michele, vedova Casalino, dom. a S. Marzano sul Sarno *Avvertenza*: Iscritta con dichiarazione che proviene dal reimpiego della somma di cui all'atto 24 febbraio 1945, rog. Atarino, notaio in Angri, decreti del giudice tutelare di Sarno, rispettivamente in data 8 gennaio 1945 e 29 gennaio 1945 e domanda dello stesso notaio del 18 marzo 1946	53.800
Id.	212.976 (nuda proprietà)	Castaldi Alma fu Vincenzo moglie di Donsanto Giulio, dom. in Napoli *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Farina Emma fu Gennaro, vedova Castaldi Vincenzo, giusta domanda in data 16 aprile 1946	77.000
Id.	195.706	Asilo infantile di Gassino Torinese (Torino) *Annotazione*: Iscritta con dichiarazione che proviene dalla vendita dello stabile sito in Gassino Torinese di cui all'atto in data 1° maggio 1942 a rogito Paola, notaio in Gassino Torinese, e l'usufrutto vitalizio spetta a Dellala Matilde fu Fiorenzo, moglie di Mattana Felice, dom. in Torino, da pagarsi con esibizione del certificato di esistenza in vita, giusta l'atto medesimo del Credito Italiano, sede di Torino, in data 1° giugno 1942	81.000

(2963) Roma, addì 3 marzo 1967 *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 21 marzo 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,62	624,60	624,69	624,625	624,62	624,61	624,62	624,625	624,61	624,62
$ Can.	577,25	577,20	577,25	577,35	577,25	577,20	577,40	577,35	577,20	577,30
Fr. Sv.	144,18	144,20	144,21	144,215	144,20	144,21	144,205	144,215	144,21	144,20
Kr. D.	90,38	90,37	90,40	90,42	90,40	90,37	90,41	90,42	90,37	90,37
Kr. N.	87,35	87,35	87,36	87,365	87,20	87,36	87,3525	87,365	87,36	87,36
Kr. Sv.	121 —	121,07	121,08	121,09	121 —	121 —	121,075	121,09	121 —	121,08
Fol.	172,91	173 —	173,02	173,015	172,95	172,96	173 —	173,015	172,96	173 —
Fr. B.	12,57	12,572	12,5675	12,5725	12,57	12,57	12,5725	12,5725	12,57	12,57
Franco francese	126,19	126,17	126,18	126,17	126,15	126,20	126,175	126,17	126,20	126,18
Lst	1746,62	1746,50	1746,60	1746,70	1746,50	1746,65	1746,70	1746,70	1746,65	1746,60
Dm. occ.	157,17	157,25	157,27	157,165	157,20	157,16	157,24	157,165	157,17	157,24
Scell. Austr.	24,18	24,17	24,1750	24,1725	24,15	24,17	24,1690	24,1725	24,17	24,17
Escudo Port.	21,78	21,78	21,7850	21,7875	21,75	21,78	21,7775	21,7875	21,78	21,785
Peseta Sp.	10,42	10,41	10,42	10,4175	10,41	10,41	10,4135	10,4175	10,41	10,415

Media dei titoli del 21 marzo 1967

Rendita 5 % 1935	106,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,725
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1976	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1967

1 Dollaro USA	624,622
1 Dollaro canadese	577,375
1 Franco svizzero	144,21
1 Corona danese	90,415
1 Corona norvegese	87,359
1 Corona svedese	121,082
1 Fiorino olandese	173,007
1 Franco belga	12,572
1 Franco francese	126,172
1 Lira sterlina	1746,70
1 Marco germanico	157,252
1 Scellino austriaco	24,172
1 Escudo Port.	21,782
1 Peseta Sp.	10,415

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento dell'« XI Mercato internazionale della pelletteria - MIPEL » di Milano

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano, con nota del 21 febbraio 1967, n. 15689, ha comunicato che i promotori dell'« XI Mercato internazionale della pelletteria MIPEL » organizzeranno la predetta manifestazione dal 24 al 28 giugno 1967 anzichè dal 14 al 18 giugno 1967, come precedentemente programmato.

(3002)

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 29 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1967, registro n. 3, foglio n. 61, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente l'8 gennaio 1966 — proposto da Perrone Pietro contro la decisione del 5 luglio 1965, con la quale la G.P.A. di Brindisi accolse il ricorso gerarchico proposto dal sig. Giglio Pietro avverso il provvedimento con il quale il sindaco di S. Pietro Vernotico aveva accolto parzialmente la domanda inoltrata dallo stesso Giglio Pietro, concedendo l'aggiunta della voce « borse » e negando l'aggiunta della voce « libri » alla licenza commerciale già in possesso del richiedente ed esercitata in detto Comune.

(2920)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1967, registro n. 9 Pubblica istruzione, foglio n. 352, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 11 luglio 1964 dalla professoressa Ciampa Teresa in Contrada avverso la decisione 22 luglio 1964, con la quale la Commissione dei ricorsi, operante presso il Provveditorato agli studi di Avellino, aveva respinto il gravame concernente la mancata attribuzione, ai fini della graduatoria degli aspiranti non abilitati all'insegnamento della lingua francese, del coefficiente previsto dall'O.M. 25 febbraio 1964.

(2951)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 344, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 28 agosto 1964 dal prof. Cerchia Francesco, avverso la nota ministeriale del 13 febbraio 1964, notificatagli dal provveditore agli studi di Caserta il 26 febbraio 1964, reiettiva del ricorso gerarchico proposto avverso il trasferimento per servizio alla sede di Gallo Matese.

(2962)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Casa di lavoro di Soriano nel Cimino

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;
Vista la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Casa di lavoro di Soriano nel Cimino, con la retribuzione iniziale di L. 647.700 annue lorde - gruppo 7°.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:
a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;
b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) avere il godimento dei diritti politici;
e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;
f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Roma.
Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo all'abilitazione provvisoria;
8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.
La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.
Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.
L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.
Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.
In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;
2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;
3) uno dei seguenti documenti militari:
a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;
b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;
c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;
4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.
A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.
Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.
La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.
A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspi-

rante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1967
Registro n. 8 *Grazia e giustizia, foglio n.* 118

(3178)

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Ivrea

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Ivrea, con la retribuzione iniziale di L. 473.900 annue lorde - 1° gruppo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Torino.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo all'abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di spe-

cializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1967

Il Ministro: Reale

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1967
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 117

(3179)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a trecentocinquanta allievi guardie forestali

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del predetto testo unico, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1966, registro n. 13 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 85, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina ed ammissione alla apposita scuola forestale di trecentocinquanta allievi guardie forestali;

Attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La Commissione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 1966 citato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Saleri dott. Giovanni, ispettore generale.

Membri:

Montaldo dott. Giuseppe, ispettore capo;
Bernardi dott. Guido, ispettore capo;
Grifi dott. Carlo Maria, ispettore capo;
Bruno dott. Raffaele, ispettore capo.

Segretario:

Cannas dott. Giancarlo, consigliere di 1ª classe.

Ai membri della predetta Commissione sono attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5; che graveranno per un importo presunto di L. 1.500.000, sul capitolo n. 1721 del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1967

p. Il Ministro: Antoniozzi

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1967
Registro n. 1 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 292

(2930)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori, per le specializzazioni in zootecnia e in miglioramento genetico vegetale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1966, registro n. 4, foglio n. 155, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva degli sperimentatori, per le specializzazioni in zootecnica ed in miglioramento genetico vegetale;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 68;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore per le specializzazioni in zootecnia ed in miglioramento genetico vegetale, indetto con il decreto ministeriale 16 febbraio 1966 indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Bagnoli dott. Urio, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:
Brozzetti prof. Pietro, ordinario di zootecnia nell'Università di Perugia;
Panella prof. Adelmo, ordinario di allevamento vegetale nell'Università di Perugia;
Salerno prof. Angelo, direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;
Pandolfi dott. Maggiorino, sperimentatore capo.
Segretario:
Bagnaia dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa sarà impegnata sui capitoli 1116 e 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero, anno finanziario 1967, per gli importi presunti rispettivamente di L. 230.000 e L. 1.200.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967
Registro n. 4, foglio n. 187

(2707)

Diario delle prove scritte del concorso a due posti di sperimentatore per le specializzazioni in zootecnia ed in miglioramento genetico vegetale.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, indetto col decreto ministeriale 16 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 dell'11 maggio 1966, avranno luogo a Roma, via Torino n. 45, con inizio alle ore 8,30, nei giorni 13, 14 e 15 aprile 1967 per la specializzazione in zootecnia e nei giorni 17, 18 e 19 aprile 1967 per la specializzazione in miglioramento genetico vegetale.

(2929)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo del personale della carriera esecutiva presso il Ministero del commercio con l'estero spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste.

Sono disponibili nel ruolo d'archivio della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, n. 2 (due) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili), corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili), entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(2802)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quattro posti di vice perito tecnico industriale in prova.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa (Marina) n. 19 in data 8 marzo 1967 è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1966, registro n. 64, foglio n. 138, che approva la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a quattro posti di vice perito tecnico industriale in prova, nella carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, indetto con decreto ministeriale 8 settembre 1965.

(2931)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di vice geologo in prova (ex coeff. 229) nella carriera direttiva del ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di vice geologo in prova (ex coeff. 229) nella carriera direttiva del ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 4 luglio 1966, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 17, 18 e 19 aprile 1967, con inizio alle ore 8.

(2932)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione esaminatrice dei concorsi per titoli per il conferimento di tre posti di ispettore centrale di 2ª classe (coeff. 580) per l'istruzione elementare e per titoli ed esami a sei posti di ispettore centrale di 2ª classe nel medesimo ruolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 12 ottobre 1956, n. 1213;

Veduta la legge 6 novembre 1958, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° agosto 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1965, registro n. 71, foglio n. 141, con il quale sono stati indetti i seguenti concorsi nel ruolo degli ispettori centrali per l'istruzione elementare:

a) concorso per titoli per il conferimento di tre posti di ispettore centrale di 2ª classe (coeff. 580);

b) concorso per titoli e per esami per il conferimento di sei posti di ispettore centrale di 2ª classe (coeff. 580);

Decreta:

E' costituita la seguente Commissione esaminatrice dei concorsi indicati nelle premesse:

Brignola dott. Francesco, consigliere di Stato, presidente;

Mathieu prof. Vittorio, ordinario di filosofia teoretica nell'Università di Trieste;

De Robertis prof. Domenico, ordinario di lingua e letteratura italiana presso la Facoltà di lettere nell'Università di Pavia;

D'Amico dott. Salvatore, ispettore generale;

Mattera prof. Giacinto, ispettore centrale di 1ª classe.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. D'Asaro Giovanni, consigliere di 1ª classe nel Ministero.

La spesa relativa, di presumibili L. 500.000 (cinquecentomila), graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1966
Registro n. 70, foglio n. 339

(2943)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Sassari.

Nel Bollettino ufficiale - parte II, n. 8, del 23 febbraio 1967, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 dicembre 1966, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Sassari, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(2967)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Trapani.

Nel Bollettino ufficiale - parte II, n. 8, del 23 febbraio 1967, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 gennaio 1967, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Trapani, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(2968)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Trento.

Nel Bollettino ufficiale - parte II, n. 8, del 23 febbraio 1967, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 gennaio 1967, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Trento, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(2969)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Varese.

Nel Bollettino ufficiale - parte II, n. 8, del 23 febbraio 1967, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 dicembre 1966, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Varese, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(2970)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile (carriera direttiva).

Il Bollettino ufficiale del mese di dicembre n. 12 del Ministero dei lavori pubblici, pubblica il decreto ministeriale 18 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1966, al registro n. 18, foglio n. 357, con cui si approva la graduatoria generale di merito dei candidati del concorso pubblico per esami a cento posti di ingegnere in prova del Genio civile (carriera direttiva), indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1965.

(2935)

Avviso relativo alla graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile (carriera direttiva).

Il Bollettino ufficiale del mese di dicembre n. 12 del Ministero dei lavori pubblici pubblica il decreto ministeriale 11 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1966, registro n. 16, foglio n. 4, con il quale si approva la graduatoria generale di merito e si dichiarano i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile (carriera direttiva), indetto con decreto ministeriale 27 aprile 1965.

(2936)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.